



3^ Area Gestione del Territorio
Settore Ambiente

San Lazzaro di Savena, 19 marzo 2025

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023, SU PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE SATER, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "POTENZIAMENTO RETI ECOLOGICHE E DRENAGGIO URBANO - LOC. PONTICELLA - PORTA DEL PARCO" NEL COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

**CUP: E68B23002080006
CUI: L00754860377202400011**

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 22/04/2025 ore 12:00

IL DIRIGENTE DELLA III^ AREA

in attuazione della **determinazione a contrarre n. 308 del 19/03/2025**, resa esecutiva ai sensi di legge,

- visto il Codice dei Contratti pubblici approvato con il D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 (di seguito più brevemente "Codice"), come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024;

- visto l'art. 50, comma 1, lett. d) del Codice, il quale prevede che i lavori di importo pari o superiore ad 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'art. 14 del Codice vengano affidati dalle stazioni appaltanti mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla parte IV del Libro II (Dell'Appalto) del Codice;

- visto l'art. 71 (Procedura aperta) del Codice;

RENDE NOTO

che è indetta una procedura aperta (art. 71 e Allegato I.1, art. 3 lett. f) del Codice) per l'affidamento del contratto di appalto avente ad oggetto i **lavori di "POTENZIAMENTO RETI ECOLOGICHE E DRENAGGIO URBANO - LOC. PONTICELLA - PORTA DEL PARCO"**, con applicazione del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata **sulla base del miglior rapporto qualità prezzo** ai sensi dell'art. 108 del Codice, nella quale ogni operatore economico interessato, munito dei requisiti di partecipazione di seguito richiesti, può presentare un'offerta.

L'appalto comprende le opere meglio individuate nel Progetto esecutivo, verificato e validato dal R.U.P., Ing. Lorenzo Feltrin, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, con prot. n. 55070/2024, approvato con Determinazione dirigenziale n. 1488 del 31/12/2024 e modificato con Determinazione dirigenziale n. 308 del 19/03/2025 per il necessario adeguamento alle modifiche al Codice introdotte con D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024.

Il presente Disciplinare di gara indica le modalità di partecipazione alla procedura in oggetto, le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta da parte degli operatori economici interessati, i documenti da presentare a corredo della stessa e la disciplina della procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni, come integrato e meglio specificato nel Capitolato Speciale di Appalto (di seguito più brevemente CSA) e nei documenti in allegato.

I requisiti di ordine generale e speciale richiesti per la partecipazione alla presente procedura sono dettagliatamente indicati ai successivi punti e nei moduli appositamente predisposti ed allegati alla documentazione di gara.

L'offerta dovrà essere presentata entro, e non oltre, il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 22/04/2025.

Il presente documento è il Disciplinare di Gara e costituisce parte integrante del Bando di gara, assumendone giuridicamente eguale valore ed efficacia, creando specifica regolamentazione del procedimento di gara.

Ai sensi degli artt. 27 e 85 del D.Lgs. n. 36/2023 il bando di gara sarà pubblicato:

- sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici ANAC, che assolve all'obbligo di pubblicità legale a livello nazionale di bandi ed avvisi di gara attraverso la piattaforma PVL, accessibile al seguente link: <https://pubblicitalegale.anticorruzione.it/>
- sul sito istituzionale del Comune di San Lazzaro di Savena (sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti-Avvisi bandi e inviti: <https://www.comune.sanlazzaro.bo.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti>).

INFORMATIVA GENERALE

Stazione appaltante:

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA, Piazza Bracci 1, 40068 San Lazzaro di Savena (BO) - CF: 00754860377 - Partita Iva: 00522421205

web: <https://www.comune.sanlazzaro.bo.it> (Sezione Amministrazione trasparente \ Bandi di gara e contratti)

PEC: comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it

Telefono: 051.6228111 - Fax 051.6228283

Responsabile del procedimento per la fase di affidamento:

Ing. Giuseppe Colarossi, Dirigente della III Area Gestione del Territorio

Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.):

Ing. Lorenzo Feltrin, Responsabile Settore Ambiente

Luogo di esecuzione dell'appalto: Comune di San Lazzaro di Savena (BO)

Codice NUTS ITH55.

La durata massima del procedimento è prevista in 9 mesi, salvo proroga di un ulteriore mese al ricorrere dei necessari presupposti, ai sensi dell'Allegato I.3 al Codice.

1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE (SATER)

La procedura di gara è interamente svolta attraverso il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito più brevemente Piattaforma o SATER) presso il **Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia Romagna** (SATER), piattaforma telematica di negoziazione gestita da Intercent-er, accessibile all'indirizzo https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/.

Tramite il Sistema si accederà alla procedura e alla documentazione di gara.

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e del decreto legislativo n. 36/2023.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel sopra richiamato Regolamento eIDAS, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del c.c. ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del c.c.;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del c.c.;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità in seguito alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità: nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma, da parte dell'operatore economico, in maniera non conforme al Disciplinare ed alle condizioni generali di utilizzo della Piattaforma SATER, accettate in fase di registrazione, accessibili dal sito:

<https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

In caso di mancato funzionamento o di malfunzionamento della Piattaforma, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale, alla Sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti", alla pagina dedicata alla presente procedura, o comunque attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo. La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione ed è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite univocamente all'operatore economico che le ha poste in essere e si intendono dallo stesso compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di

recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte

1.1 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spese e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>, che disciplinano funzionamento ed utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, collegato ad internet e dotato di browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- la registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo;
- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'art. 64 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- il legale rappresentante dell'operatore economico (o altra persona munita di idonei poteri di rappresentativi e di firma) deve possedere un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.2 REGISTRAZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Ai fini della partecipazione alla procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili all'indirizzo: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe>.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

Per poter presentare l'offerta l'Operatore economico deve effettuare l'accesso alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene secondo le modalità stabilite dal sistema SATER gestito da

Intercent-ER e riportate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

L'operatore economico, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER tramite l'account riconducibile all'operatore economico medesimo: ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

La partecipazione alla procedura comporta l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite comunicazione o pubblicazione sulla piattaforma SATER, sito istituzionale dell'ente committente o eventuali comunicazioni.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere rivolte al servizio a ciò deputato, facendo riferimento ai contatti dedicati agli operatori economici presenti sul sito del sistema Sater.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione della procedura è disponibile in formato digitale, per un accesso gratuito, illimitato e diretto:

- sulla piattaforma SATER, al seguente indirizzo: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-impres/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti>;
- sul sito istituzionale della Stazione appaltante, (sezione "Amministrazione trasparente" - sottosezione "Bandi di gara e contratti") al seguente indirizzo: <https://www.comune.sanlazzaro.bo.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti>

e comprende:

- 01) Bando di gara
- 02) Disciplinare di gara;
- 03) MODELLO A - Domanda di partecipazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- 04) MODELLO B - Attestazione pagamento imposta di bollo;
- 05) DGUE in formato elettronico, compilato e generato tramite SATER;
- 06) MODELLO C - Dichiarazioni integrative al DGUE rese ai sensi del DPR n. 445/2000;
- 07) MODELLO D - Dichiarazione impresa ausiliaria;
- 08) MODELLO E - Dichiarazione costi manodopera;
- 09) MODELLO F - Dichiarazione impegno CAM;
- 10) Patto integrità in materia di contratti pubblici approvato con D.G. n. 158/2023;
- 11) Allegato - Criteri di valutazione e metodi di calcolo delle offerte tecnica ed economica - Prot. n. 11873 del 18/03/2025;
- 12) Progetto esecutivo dei lavori, accessibile e scaricabile dal seguente link: <https://cloud.comune.sanlazzaro.bo.it/s/i3APNEFFYExwiw7>;

e composto dai seguenti elaborati:

COMUNE DI SAN LAZZARO	
POTENZIAMENTO RETI ECOLOGICHE E DRENAGGIO URBANO LOC. PONTICELLA – PORTA DEL PARCO	
BANDO PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE VERDI E BLU IN AREE URBANE E PERIURBANE	
Elenco elaborati	
ELABORATI TECNICI ECONOMICI	
n.	
1	Relazione Illustrativa generale
2	Computo Metrico Estimativo
3	Quadro Economico di progetto
4	Capitolato Speciale di Appalto – Parte Amministrativa
5	Capitolato Speciale di Appalto – Parte Tecnica
6	Schema di contratto
7	Piano di sicurezza e coordinamento ed allegati
8	Relazione CAM
9	Relazione paesaggistica semplificata
10	Relazione idraulica
ELABORATI GRAFICI	
0	PRG - Planimetria Generale di progetto
0	PRG - Planimetria Generale di progetto - tavola delle desigillazioni
1	PRG -Via Brizzi Via Edera, Tavola delle desigillazioni
1a	PRG -Via Brizzi Via Edera, Tavola del Verde
1b	PRG -Via Brizzi Via Edera, Sezioni e Particolari
1bb	PRG -Via Brizzi Via Edera, Sezioni e Particolari
2	PRG -Via dei Gelsi, Tavola delle desigillazioni
2a	PRG -Via dei Gelsi, Tavola del Verde
3	PRG -Parcheggio Via dei Gelsi, Tavola delle desigillazioni
3*	PRG -Parcheggio Via dei Gelsi, Tavola Verde
4	PRG -Nido tana dei cuccioli, Tavola delle desigillazioni
4*	PRG -Nido tana dei cuccioli, Tavola del Verde
5	PRG -Via Benassi, Tavola delle desigillazioni pt.1
5*	PRG -Via Benassi, Tavola del Verde pt.1
5b	PRG -Via Benassi, Tavola delle desigillazioni pt.2
5c	PRG -Via Benassi, Tavola del Verde pt.2
6	PRG -Parco Aldo Moro, Tavola delle desigillazioni
6*	PRG -Parco Aldo Moro, Tavola del Verde
7	PRG -Via Benassi – ALTA, Tavola delle desigillazioni
7*	PRG -Via Benassi – ALTA, Tavola del Verde

7b	PRG -Via Benassi – ALTA, Sezioni e Particolari
8	PRG -Parcheggio via Pialti, Tavola delle desigillazioni
8ª	PRG -Parcheggio via Pialti, Tavola del Verde
9	PRG -Piazza via del Colle, Tavola delle desigillazioni
9ª	PRG -Piazza via del Colle, Tavola del Verde
10	PRG -Via del Bosco, Tavola delle desigillazioni
10ª	PRG -Via del Bosco, Tavola del Verde
11	PRG -Centro La Terrazza, Tavola delle desigillazioni
11ª	PRG -Centro La Terrazza, Tavola del Verde
12	PRG -Parcheggio Sc. Don Milani, Tavola delle desigillazioni
12ª	PRG -Parcheggio Sc. Don Milani, Tavola del Verde
12b	PRG -Parcheggio Sc. Don Milani, Sezioni e Particolari
13	PRG -Scuola Don Milani, Tavola delle desigillazioni
13ª	PRG -Scuola Don Milani, Tavola del Verde
14	PRG -Porta d'entrata Ponticella, Tavola delle desigillazioni
14ª	PRG -Porta d'entrata Ponticella, Tavola del Verde
15	PRG -Parco Bel Poggio, Tavola del Verde
16	PRG -Tavola dei Sottoservizi

Il Progetto esecutivo dei lavori di cui sopra, verificato e validato dal R.U.P., Ing. Lorenzo Feltrin, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, con prot. n. 55070/2024, è stato redatto dal Dott. For. Lorenzo Martella, dipendente di ruolo di questa Amministrazione e dal gruppo di lavoro di lavoro interno oltre che dall'ing. Marco Monaci per quanto riguarda la relazione idraulica, per un importo complessivo di quadro economico pari ad € 1.457.238,00.

Il progetto è stato redatto utilizzando le disposizioni di cui agli artt. 41 e ss. ed all'allegato I.7 del Codice.

Il Direttore dei Lavori, Ing. Irene Cavina, con nota Prot n. 8616/2025 ha attestato lo stato dei luoghi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) – Allegato II.14 del Codice.

L'intervento risulta conforme alle specifiche tecniche ed alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al Decreto Ministeriale 10 marzo 2020 "Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e a fornitura di prodotti per la cura del verde" e dal Decreto Ministeriale 5 agosto 2024 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali".

2.2 CHIARIMENTI

É possibile richiedere chiarimenti e/o informazioni complementari sulla procedura mediante la formulazione di quesiti scritti, da inoltrare per via telematica, a pena di esclusione, **entro e non oltre la data riportata a Sistema**, attraverso la sezione all'uopo ri-

servata della piattaforma SATER, secondo le modalità descritte nelle guide di utilizzo presenti sul sito accessibile all'indirizzo <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella sopra esplicitata ovvero dopo la scadenza del termine perentorio indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88, comma 3 del Codice, tutte le richieste di chiarimenti pervenute in tempo utile e le relative risposte verranno pubblicate in forma anonima **almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte** sulla Piattaforma, nonché sul profilo di committente del Comune di San Lazzaro di Savena, alla sezione *Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti*, nella pagina dedicata alla presente procedura.

I partecipanti sono tenuti a prenderne visione ed a monitorare costantemente le richieste di CHIARIMENTI inviate e le relative risposte.

Non sono ammesse richieste di chiarimento telefoniche e non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni relative alla procedura, tra Stazione appaltante ed operatori economici, avvengono in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. n. 82/2005, tramite la piattaforma SATER e sono accessibili nella sezione comunicazioni relativa alla procedura; per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del D.Lgs. n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, le comunicazioni relative alla presente procedura recapitate al mandatario/capofila si intendono validamente rese a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le imprese consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente s'intende validamente resa, ad ogni effetto di legge, a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente s'intende validamente resa, ad ogni effetto di legge, a tutti i subappaltatori indicati.

Non si esclude l'ipotesi che alcune fasi della gara possano avvenire al di fuori del portale telematico SATER, nel caso di mancato funzionamento del sistema.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, OPZIONI, FINANZIAMENTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.

3.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari a realizzare l'intervento denominato "POTENZIAMENTO RETI ECOLOGICHE E DRENAGGIO URBANO LOCALITÀ PONTICELLA – PORTA DEL PARCO").

Sono ricompresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite nel Capitolato speciale d'appalto (C.S.A.), con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Progetto esecutivo, con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi per l'intervento, dei quali l'appaltatore, con la sottoscrizione dell'offerta dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e di aver accettato.

Le opere da realizzare si rilevano più specificatamente dagli elaborati di progetto esecutivo, accessibili al link sopra indicato ed ai quali integralmente si rimanda.

Le prestazioni contrattuali a carico dell'appaltatore sono le seguenti: esecuzione dei lavori ai sensi della Parte VI Libro II del Codice dei contratti pubblici relativi alle opere descritte nel progetto, individuate nel Capitolato Speciale di Appalto – parte tecnica (CSP).

3.2 IMPORTO DEI LAVORI:

Importo complessivo lavori (a misura)	€ 1.041.709,70
di cui oneri per l'attuazione piani della sicurezza non soggetti a ribasso (art. 41 c.14)	€ 16.709,69
Importo soggetto a ribasso	€ 1.025.000,01

L'importo indicato a base di gara deve intendersi al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'appalto è stipulato **a misura** ai sensi dell'art. 43, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende riferito ed applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

Il corrispettivo contrattuale si determina applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito, i prezzi unitari dedotti in contratto, previa applicazione del ribasso offerto.

Per la formulazione dell'elenco prezzi è stato utilizzato il prezzario ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Edizione gennaio 2024 e, ove non rilevabili, i prezzi sono stati definiti mediante analisi dei prezzi.

L'impresa appaltatrice ha l'obbligo di adempiere alle procedure pianificate dalla committenza nel PSC, il cui costo è riferito alle dotazioni non strumentali alla realizzazione delle opere. Detti oneri della sicurezza, non saranno soggetti a ribasso e saranno liquidati analiticamente a misura sulla base di quanto effettivamente eseguito o sostenuto, con rinuncia dell'appaltatore ad ogni pretesa per quanto non eseguito.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice l'importo a base di gara comprende **i costi della manodopera** che la Stazione appaltante ha stimato in **€ 220.136,91** (come calcolati nel Computo Metrico Estimativo ed indicati all'art. 2 del "C.S.A. Parte Amministrativa – rev.", allegati al progetto esecutivo) corrispondente al **21,48%** sul totale delle lavorazioni previste.

L'importo della manodopera non è ribassabile. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2 del Codice, come specificato in determina a contrarre, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è il **CCNL per i lavoratori dipendenti di imprese edili ed affini e delle Cooperative (F012)**.

Ai sensi dell'art. 11, comma 3 del Codice, l'operatore economico può indicare nella propria offerta (mediante compilazione dell'allegato **Modello E**) il differente contratto collettivo eventualmente applicato, purché lo stesso garantisca ai lavoratori dipendenti propri e per quelli eventualmente operanti in regime di subappalto, tutele economiche e normative non inferiori a quelle previste da quello/i indicato/i dalla Stazione appaltante e l'operatore ne rilasci la relativa apposita dichiarazione unitamente all'offerta economica. In quest'ultimo caso, la ve-

ridicità della dichiarazione di equivalenza delle tutele e la sostenibilità economica dell'offerta, anche in relazione alla tutela dei diritti inderogabili dei lavoratori, saranno verificate dalla Stazione appaltante con le modalità di cui all'art. 110 del Codice e dell'Allegato I.01.

Ai fini della QUALIFICAZIONE richiesta per l'affidamento del contratto, ai sensi dell'Allegato II.12 del Codice, si precisa che l'appalto comprende le opere individuate nel Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.), **classificate come da prospetto che segue:**

Sintesi Categorie	Cat. SOA	Class.	Incidenza %	Importo lavori soggetto a ribasso	Importo oneri per la si- curezza	Importo totale (lavori + oneri)	Tipologia categoria qualifi- cazione
Opere stradali	OG3	III	64,18%	€. 657.825,55	€. 10.723,96	€. 668.549,51	PREVALENTE Obbligo di qualificazione (con % di subappalto co- me previsto dal presente disciplinare e dal CSA)
Opere di ingegneria naturalistica	OG13	I	14,66%	€. 150.304,69	€. 2.450,29	€. 152.754,98	SCORPORABILE Obbligo di qualificazione o subapp. qualificante
Verde e arredo urbano	OS24	I	21,16%	€. 216.869,77	€. 3.535,44	€. 220.405,21	SCORPORABILE Obbligo di qualificazione o subapp.qualificante
TOTALE			100,00%	€.1.025.000,01	€. 16.709,69	€. 1.041.709,70	

Codice CPV: 45236000-0 Lavori di superficie

Nella presente procedura di gara sono richieste espressamente le qualificazioni, per il relativo importo, nella categoria prevalente OG3 - Class. III - e nelle categorie scorporabili OG13- Class. I - e OS24 - Class. I - (cfr. Allegato II.12 al Codice).

Le lavorazioni di cui alle categorie OG13 e OS24 possono essere eseguite direttamente dall'affidatario allorché lo stesso sia in possesso delle relative qualificazioni; qualora l'operatore economico, singolo o associato, non sia qualificato nelle categorie anzidette dovrà o associarsi in R.T.I. con altri operatori economici dotati delle necessarie qualificazioni oppure indicare obbligatoriamente nell'offerta di voler subappaltare le lavorazioni delle suddette categorie scorporabili a soggetti in possesso di idonei requisiti (c.d. subappalto qualificatorio). **In tal caso i requisiti relativi alla categoria scorporabile non posseduti dall'impresa, devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.**

I **limiti di subappaltabilità**, coerentemente con le disposizioni dell'art. 119 (Subappalto) del Codice, sono rappresentati di seguito al successivo art. 9 del presente disciplinare di gara, nonché al Capo 9 del CSA.

3.3 OPZIONI: Non sono previste opzioni.

3.4 FINANZIAMENTO:

Le opere saranno finanziate per € 1.208.575,65 con Contributo regionale PR-FESR 2021-2027 Azione 2.7.1 e per la restante parte con fondi propri del Comune.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice la Stazione appaltante potrà ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore o superiore, rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto stesso, alle condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto e senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

Si rinvia compiutamente al dispositivo di cui all'art. 120 del Codice, come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209.

3.5 SUDDIVISIONE IN LOTTI:

L'appalto è costituito da **un unico lotto funzionale** in quanto la natura dei lavori ha carattere di unitarietà e soltanto l'esecuzione delle lavorazioni sotto il coordinamento di un unico operatore economico può garantire la realizzazione a regola d'arte (art 58, comma 2 del Codice).

4. DURATA DELL'APPALTO, PREMIO DI ACCELERAZIONE

4.1 Durata

La durata complessiva dei lavori è fissata in **giorni 262 (duecentosessantadue/00)**, naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata del contratto nelle more della stipula, ai sensi dell'art. 50, comma 6 del Codice.

In ogni caso, l'appaltatore si obbliga, unitamente al Comune beneficiario delle risorse PR-FESR 2021-2027 – Azione 2.7.1, a concludere i lavori inderogabilmente entro e non oltre il 30/06/2026.

L'ultimazione dei lavori verrà accertata con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e dall'allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023.

Si applicano le disposizioni di cui al CAPO 3 (TERMINI PER L'ESECUZIONE) del C.S.A. di Progetto, ed in particolare: Art. 13 – Consegna e inizio lavori, Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori, Art. 15 - Sospensioni e proroghe, Art. 16 - Penali in caso di ritardo, Art.17 (Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma), Art. 18 (Inderogabilità dei termini di esecuzione), Art. 19 (Risoluzione del contratto), Art. 19 bis (Risoluzione per grave ritardo), Art. 19 ter (Recesso).

L'Amministrazione potrà disporre, concedere, o negare sospensioni e proroghe conformemente a quanto stabilito dal CSA e regolato dal Codice: spetta quindi all'Appaltatore prevedere un adeguato impegno organizzativo di manodopera e mezzi per ultimare le opere entro il tempo utile previsto, nel rispetto del cronoprogramma.

4.2 Premio di Accelerazione

Non sono previsti premi di Accelerazione per l'esecuzione anticipata del presente contratto di appalto.

4.3 REVISIONE DEI PREZZI

Per la disciplina della Revisione dei prezzi si rimanda al disposto di cui all'art. 24 (Revisione dei prezzi) del CSA (Parte Amministrativa).

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara, in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti di seguito prescritti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate **è escluso** nel caso in cui la Stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far

ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale, in ragione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, vale a dire nei seguenti casi:

- a) partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti); nel caso di aggregazione di retisti, tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta in forma singola o associata;
- b) partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- c) partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- d) partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti, i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né sulla formulazione dell'offerta, né è idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile.

In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE ED ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti di seguito indicati.

Il possesso dei requisiti di ordine generale viene comprovato dagli operatori economici concorrenti mediante la compilazione e sottoscrizione in forma di autocertificazione, del

DGUE (Sezioni: A (Motivi legati a condanne penali), B (Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali) C (Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali), D (Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore) e della sua dichiarazione integrativa (Modello C)).

Si precisa che eventuali allegati a tali dichiarazioni potranno essere aggiunti qualora possano essere utili a fornire maggiore descrizione e approfondimento delle dichiarazioni stesse.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale attraverso la consultazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (di seguito FVOE), nonché con le altre modalità previste dall'art. 99 del Codice.

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata dalla Stazione appaltante, previa instaurazione del contraddittorio con l'operatore economico, secondo le modalità previste dall'art. 96 (Disciplina dell'esclusione) del Codice.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui agli artt. 94 e 95 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui agli artt. 94 e 95 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice, dandone comunicazione alla Stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Costituiscono **causa di esclusione** degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di assunzioni di lavoratori affetti da disabilità di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68, ovvero l'omessa presentazione della certificazione di cui all'art. 17 della stessa L. n. 68/1999, ovvero della dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito, come previsto all'art. 94 comma 5 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.

La mancata integrale accettazione delle clausole contenute nel Patto integrità in materia di contratti pubblici, adottato dal Comune di San Lazzaro di Savena con Delibera di Giunta Comunale n. 158 del 2023 e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione** dalla gara ai sensi dell'art. 83 bis del D.Lgs. n. 159/2011 ovvero **causa di risoluzione di diritto del contratto eventualmente già stipulato**.

Attestazione della congruità della manodopera – DURC di congruità (D.M. 143 DEL 25/06/2021).

Per i lavori di cui al presente affidamento si richiede il possesso, da parte dell'impresa affidataria, del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C) di congruità della manodopera di cui agli artt. 8 c. 10 bis del D.L. 76/2020, 49 c. 3 lett b) del D.L. 77/2021 nonché del D.M. 143/2021 e ss.mm.ii.

La congruità dell'incidenza della manodopera verrà verificata in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.

Il sistema CNCE_Edil Connect (<https://www.congruitanazionale.it/Home/EdilConnect>) consente a tutte le imprese (sulle quali ricade la verifica della congruità) di registrarsi al portale e di caricare i dati relativi ai cantieri oggetto di congruità.

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti di seguito previsti.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al FVOE.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

FVOE - FASCICOLO VIRTUALE dell'OPERATORE ECONOMICO

N.B. Per partecipare alla procedura di gara l'operatore economico dovrà effettuare la registrazione all'ANAC all'indirizzo <https://servizi.anticorruzione.it> selezionando il link "Registrati" e seguendo la procedura di registrazione e profilazione (per maggiori dettagli si rimanda al "Manuale Utente - Registrazione e Profilazione Utenti")

L'accesso alle funzionalità del servizio FVOE è riservato agli utenti registrati ai servizi dell'Autorità. Le principali funzionalità messe a disposizione all'utente Operatore Economico sono:

- la ricerca all'interno del FVOE, che comprende la consultazione dei documenti associati e la consultazione delle informazioni relative;
- la visualizzazione del dettaglio di un documento;
- l'inserimento di un nuovo documento;
- l'autorizzazione all'accesso al proprio Fascicolo;
- l'aggiornamento di un documento;
- l'associazione di un documento al fascicolo e il relativo annullamento;
- la consultazione dell'anagrafica OE

Quando l'O.E. riceverà una notifica da parte della Stazione appaltante di essere autorizzata all'accesso al Fascicolo di gara dovrà concedere la relativa autorizzazione.

Nell'ambito del ciclo di vita di un appalto si distingue il ruolo dell'Operatore economico, che è il Soggetto fisico o giuridico che partecipa ad una procedura di gara per l'aggiudicazione di lavori pubblici, mediante presentazione di offerta. Tale soggetto è invitato a fornire i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali richiesti per ogni gara e a tal proposito viene fornito lo strumento del fascicolo virtuale.

Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle singole gare, ma i dati e documenti

contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, possono essere utilizzati anche per gare diverse. In sede di partecipazione alle gare l'operatore economico indica i dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale da utilizzare per la comprova dei requisiti generali e speciali e consentire la valutazione degli stessi alla Stazione appaltante.

Si rinvia al FVOE 2.0 -Manuale utente per operatore economico, consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>

L'operatore economico trasmette alla Stazione appaltante il consenso al trattamento dei propri dati tramite il fascicolo virtuale dell'art. 24 del Codice, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2023 n. 196, ai fini della verifica da parte della Stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'art. 99 del D. Lgs. n. 36 del 2023, nonché per le altre finalità previste dallo stesso Codice.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

I concorrenti, a pena di esclusione, devono possedere i seguenti requisiti di ordine speciale:

A) Iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.) oppure nell'Albo delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura. L'impresa deve risultare "attiva".

Gli operatori economici di altro Stato membro, non residenti in Italia, devono essere iscritti in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova del requisito l'iscrizione nel Registro è verificata d'ufficio dalla Stazione appaltante tramite il FVOE.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel FVOE i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili, e dichiarano, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. modd., di essere iscritti in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato II.11 del Codice.

B) Iscrizione, ai sensi del D.M. 23/06/2004, all'albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive, per le società cooperative di produzione e lavoro.

Per i Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 65 comma 2, del Codice i requisiti devono essere posseduti sia dal consorzio stesso, sia dalla/e consorziata/e, sia dalla/e cooperativa/e eventualmente indicata/e per l'esecuzione dei lavori.

Per i Raggruppamenti temporanei di Imprese e per i Consorzi ordinari di cui all'art. 65 lettere e) ed f) i requisiti devono essere posseduti da ciascun soggetto che costituisce o costituirà il Raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti.

Per la comprova del requisito la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per reperire le informazioni o i dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALI

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso di idonea ed adeguata qualificazione ai sensi dell'art. 100 e dell'allegato II.12 del Codice e precisamente dei seguenti requisiti:

- **Attestazione SOA nella Categoria prevalente e nelle Categorie scorporabili, per categorie e classifiche adeguate, come riportate nella Tabella di cui al precedente punto 3.2,**
oppure
- **Attestazione SOA nella sola Categoria prevalente OG3 OPERE STRADALI, nella classifica che ricomprenda il valore complessivo dell'appalto:** in tal caso l'appaltatore **dovrà dichiarare di voler subappaltare le lavorazioni relative alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria OG13 e OS24.**

Ai fini della comprova, il possesso dei requisiti di cui sopra è dichiarato dall'operatore economico nel DGUE e verificato d'ufficio dalla Stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 dell'Allegato II.12 D.Lgs. 36/2023, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. Tale disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo stabilito quale quota di partecipazione.

Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'art. 69 del Codice il possesso dei requisiti di ordine speciale non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare.

Ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 81/2008 e del D.M. n. 132 del 18/09/2024, **a decorrere dal 1 novembre 2024 gli operatori economici non in possesso di attestazione SOA di categoria III o superiore, non potranno operare nei cantieri temporanei o mobili** qualora non siano in possesso di patente a crediti per cantieri (o documento equivalente per le imprese straniere) da cui risulti il possesso di almeno 15 crediti ovvero non comprovino di aver presentato istanza di rilascio del documento sul portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato ovvero quello relativo all'iscrizione all'Albo delle società Cooperative ai sensi del DM 23 giugno 2004 di cui al **punto 7.1, lettere A) e B)**, deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE, anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete, nonché dall'organo comune nel caso in questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito** di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al **punto 7.2 (attestazione SOA)**:

-per raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari di concorrenti, anche costituenti, deve essere posseduto dal raggruppamento o dai consorziati nel loro complesso, ai sensi dell'art. 68, comma 11 del D.Lgs. 36/2023, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare;

-per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 65, comma 2, lett. e) del Codice, i consorzi ordinari ex art. 2602 cc., di cui all'art. 65, comma 2, lett. f) del Codice e le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 1 lett. h) del Codice le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Il singolo operatore economico esecutore deve possedere il requisito prescritto per la prestazione che si è impegnato a realizzare: è richiesta corrispondenza tra la percentuale dei lavori che il singolo operatore si è impegnato ad eseguire e la categoria/classifica corrispondente a tale dichiarata percentuale. Tale impostazione è giustificata dalla necessità di selezionare operatori economici che garantiscano il possesso di idonee capacità rispetto a quanto si sono impegnati a realizzare.

Ai sensi dell'art. 68, comma 2 del D.Lgs 36/2023, in sede di offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che verranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati, con esplicito impegno degli stessi a realizzare (MODELLO A e MODELLO C, inseriti all'interno della busta amministrativa); i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le rispettive quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Stazione appaltante, che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

NB: Le imprese partecipanti a Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti, e Geie, nonché le imprese aderenti al contratto di rete devono dunque espressamente indicare, in sede di domanda di partecipazione alla gara, sia la categoria e qualifica SOA posseduta, sia la rispettiva percentuale di lavori che intendono eseguire al fine di consentire la verifica da parte della Stazione appaltante che i partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione siano qualificati in relazione alle quote e tipologie di lavori che assumeranno.

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la qualificazione in una categoria abilita ciascuna impresa raggruppata o consorziata a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di

gara, ai sensi dell'art. 2 comma 2 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023. Tale disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo stabilito quale quota di partecipazione.

Il requisito relativo alla patente di cui all'art. 27 del D.Lgs. 81/2008 deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE/aggregazione di rete che esegua i lavori, salvo quanto precisato al precedente punto 7.2 per gli operatori economici in possesso di attestazione SOA di categoria pari alla III o superiore.

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 65 comma 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane, per attività coerenti con quelle oggetto della procedura, ovvero relativo all'iscrizione all'Albo delle Società cooperative ai sensi del DM 23 giugno 2004 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli artt. 65, comma 2, lett. b), c) e d), e 66, comma 1, lett. g), sono disciplinati dall'Allegato II.12 del Codice.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria, ai sensi dell'art. 67, comma 1, del Codice, sono valutati secondo le seguenti ipotesi:

- per appalti di servizi e forniture, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- per appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice.

I consorzi stabili di cui agli artt. 65, comma 2, lett. d), e 66, comma 1, lett. g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara, senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della Stazione appaltante.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c), alle proprie consorziate non costituisce subappalto.

I consorzi, di cui agli artt. 65, comma 2, lett. d) e 66, comma 1, lett. g) indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorzata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte delle consorziate designate dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'art. 95, comma 1, lett. d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non abbia influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'art. 97.

I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Il requisito relativo alla patente di cui all'art. 27 del D.Lgs. 81/2008 deve essere posseduto sia dal consorzio che dalle consorziate esecutrici, salvo quanto precisato al precedente punto 7.2 per gli operatori economici in possesso di attestazione SOA di categoria pari alla III o superiore.

8. AVVALIMENTO

Il concorrente, singolo o associato, può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, da uno o più operatori economici ausiliari, per dimostrare il possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 100 del Codice e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano, **a pena di nullità**, i requisiti forniti e le risorse che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serva ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che il primo non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura, tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato Codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del Codice medesimo, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliaria sono **responsabili in solido fra loro**, nei confronti della Stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti dell'impresa ausiliaria, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione del possesso dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliario è tenuto a dichiarare alla Stazione appaltante:

- a) di possedere i requisiti di ordine generale, presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) di possedere i requisiti e/o le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) di impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse o i mezzi (riferiti a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto del contratto di avvalimento.

Ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice il contratto di avvalimento deve, **a pena di nullità**, essere concluso **in forma scritta e contenere l'indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria** per l'esecuzione del contratto.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione, contenente dichiarazione di avvalimento, il contratto di avvalimento, che deve essere **prodotto quale documento nativo digitale**, firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario e le certificazioni rilasciate dalla SOA o dall'ANAC.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni di avvalimento dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa (mediante apposizione di firme digitali e di marcatura temporale).

Non è sanabile la mancata specifica indicazione, nel contratto di avvalimento, dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa **ausiliaria, in quanto causa di nullità** del contratto medesimo.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni, decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti generali previsti dagli artt. 94 e 95 del Codice, i requisiti di idoneità professionale previsti dall'art. 7.1 del presente Disciplinare, nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti ed allegando la dichiarazione compilata e sottoscritta conforme al Modello D.

Nella dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria deve essere specificato che la stessa si obbliga verso il concorrente e la Stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, nonché i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui sopra dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte indicato nel bando di gara.

L'impresa ausiliaria trasmette la propria Attestazione di qualificazione, nel caso di avvalimento finalizzato all'acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'art. 96, comma 15 del Codice, nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione appaltante esclude l'operatore economico.

La Stazione appaltante verifica se l'impresa ausiliaria sia in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli artt. 91 e 105 del Codice, il secondo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione. La Stazione appaltante consente all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 104 del Codice.

In relazione a ciascun affidamento la Stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

La Stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, siano direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente.

9. SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto a norma dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024. Inoltre, si rimanda integralmente a quanto specificatamente previsto agli artt. 42 e 43 del CSA - parte amministrativa.

Non sono previste quote limite in termini di percentuali subappaltabili rispetto all'importo complessivo del contratto, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 119 del D.lgs n. 36/2023.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. La prevalente esecuzione delle lavorazioni, rientranti nel contratto, e riguardanti la categoria prevalente, è riservata all'affidatario.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lett. o) dell'Allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Ai sensi dell'art. 119, comma 17, del Codice le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (cd. SUBAPPALTO A CASCATA) in ragione delle specifiche caratteristiche del presente appalto e dell'esigenza di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

Il concorrente può usufruire della facoltà di subappaltare a condizione che ne faccia formale dichiarazione all'atto dell'offerta, utilizzando l'apposito spazio previsto nel DGUE inserito a Sistema e nella sua dichiarazione integrativa (Modello C), con espressa indicazione dei lavori o delle parti di opere che intende subappaltare e nel rispetto delle ulteriori prescrizioni contenute nel vigente art. 119, comma 4, del Codice. **In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.**

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato alla presente procedura.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2-bis, del Codice, nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli artt. 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del Codice.

L'Appaltatore si obbliga a prevedere nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti:

1. lo specifico obbligo ad inserire, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, nonché una clausola risolutiva espressa, da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società poste Italiane S.p.A. ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni i sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 ss.mm.ii.;
2. l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli artt. 8 e 14 dell'Allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60, comma 2 del Codice.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto come previsto dall'art. 119 c.6 del Codice.

Per l'appalto in oggetto è ammesso il subappalto nei seguenti limiti massimi:

-49,9% dell'importo complessivo per la categoria prevalente;

-100% dell'importo delle categorie scorporabili (mediante "subappalto qualificante", in caso di mancato possesso di qualificazione).

Ai sensi dell'art. 30 comma 1 dell'Allegato II.12 del Codice i requisiti relativi alla categoria scorporabile non posseduti dall'impresa concorrente devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Il Subappaltatore per le prestazioni affidate in subappalto:

-deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale;

- è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente; nei casi di cui all'art. 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo art. 11, comma 2-bis ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

Si precisa, infine, che in caso di cd. **"subappalto qualificante"** (per gli operatori economici carenti, relativamente a categorie scorporabili previste a "qualificazione obbligatoria", di tutti o di parte dei requisiti di qualificazione) la mancata presentazione della dichiarazione di voler subappaltare, a impresa/e qualificata/e, le lavorazioni relative a tali categorie scorporabili non possedute (o possedute solo parzialmente), costituisce **motivo di esclusione**.

I subappaltatori devono possedere i requisiti generali previsti dalla Parte V, Titolo III, Capo II del Codice.

10.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3 op-

pure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna a porre in essere ogni misura volta al raggiungimento di quanto specificato tenendo conto dei lavori oggetto del contratto e del mercato di riferimento.

11. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 36/2023, **non è richiesta la garanzia provvisoria** per la partecipazione alla presente procedura di gara (art. 30 del C.S.A).

Non si richiede altresì la produzione dell'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione.

12 SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è obbligatorio. La presa visione degli elaborati avverrà autonomamente da parte dell'impresa nell'ambito della procedura di gara nella quale sono messi a disposizione tutti gli elaborati di progetto.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.A.C..

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anti-Corruzione (A.N.A.C.), per un importo pari ad **€ 165,00 (centosessantacinque/00)** (cfr. delibera ANAC n. 610 del 29/12/2023), tramite avviso di pagamento pagoPA, generato a cura dell'operatore economico sul sistema di Gestione dei Contributi Gara, come da avviso ANAC del 17 maggio 2024 consultabile al seguente link: [Avviso agli operatori economici per il pagamento del contributo gara a favore dell'Autorità – www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it).

I partecipanti devono indicare nella causale: la propria denominazione, la denominazione della Stazione appaltante, l'oggetto del bando di gara ed il CIG.

In caso di RTI costituiti o costituendi o consorzi ordinari di concorrenti, il versamento dovrà essere effettuato dalla capogruppo (mandataria).

A comprova dell'avvenuto pagamento il partecipante deve allegare all'offerta la "ricevuta di pagamento" ottenuta mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'ANAC.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione appaltante accerta regolarità e tempestività del pagamento mediante consultazione del sistema FVOE. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

In caso di **mancato pagamento** o **mancata dimostrazione dell'avvenuto tempestivo pagamento**, la Stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di selezione, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta contenente la documentazione amministrativa, tecnica ed economica, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni e documenti relativi alla procedura devono essere effettuati **esclusivamente attraverso la piattaforma telematica SATER**.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

NOTA BENE: Si raccomanda all'operatore economico, qualora non indispensabili e ove non richiesti dalla Stazione appaltante, di non inserire nella documentazione di gara afferente a tutta l'offerta (amministrativa, tecnica ed economica) dati e documenti personali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: carta d'identità, passaporto, indirizzo personale e-mail, luogo di residenza, n. telefono personale, fotografie all'interno dei CV, ecc.. Inoltre si precisa che la documentazione non dovrà contenere al proprio interno alcuna firma olografa.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale.

Le dichiarazioni sostitutive richieste per la partecipazione alla gara devono essere redatte e sottoscritte con firma digitale ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii..

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.Lgs. n. 82/05, aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dal D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1 e dal D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56.

L'offerta e la documentazione prescritta dovranno pervenire sulla Piattaforma SATER di Intercent-ER, a pena di irricevibilità, entro e non oltre il termine perentorio

delle ore 12.00 del giorno 22/04/2025

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

ATTENZIONE: L'inserimento a Sistema delle offerte richiede un apprezzabile lasso di tempo (anche in considerazione di eventuali problematiche tecnico informatiche): si invitano, pertanto, i concorrenti che intendano formulare un'offerta ad attivarsi e ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista, onde evitare disguidi di qualsiasi natura che potrebbero insorgere al limite del tempo utile ed impedire la tempestiva, completa e regolare trasmissione dell'offerta.

Il concorrente esonera la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura o interruzioni di funzionamento della Piattaforma: in tali casi si rimanda a quanto sopra previsto al paragrafo 1. La Stazione appaltante non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile del mancato tempestivo caricamento dell'offerta sulla piattaforma SATER, da parte degli operatori economici interessati, a causa dell'insorgenza di eventuali problematiche tecniche alla stessa non riconducibili.

Potrà essere prorogato o riaperto il termine di presentazione delle offerte qualora questo coincida con un malfunzionamento del Sistema SATER risultante da comunicazione ufficiale da parte dello stesso. E' onere del concorrente segnalare la presenza di tali malfunzionamenti in modo tempestivo e comunque prima della data di scadenza del termine di ricezione delle offerte.

E' ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l'Operatore economico può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata (funzione modifica). Qualora alla scadenza della gara risultino presenti a Sistema più offerte dello stesso Operatore economico, salvo diversa indicazione dello stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del termine sopra indicato, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva di quella precedente, fatta salva l'ipotesi di soccorso istruttorio prevista dall'art. 101, comma 4, del Codice: fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica e/o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la

scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, il concorrente interessato richiede alla Stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà.

La rettifica non deve comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Al fine di consentire la celere verifica dei presupposti per l'ammissibilità della richiesta, il concorrente deve specificare esclusivamente la/le parti da rettificare mediante l'indicazione di pagina/paragrafo/riga/testo.

In ogni caso le offerte tardive saranno escluse in quanto inammissibili ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. b) del Codice.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compresi il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica, devono essere sottoscritte digitalmente da un rappresentante legale del concorrente o da un procuratore munito dei necessari poteri rappresentativi con le modalità indicate al punto 16.1.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

Si avvisa espressamente che, con la formulazione dell'offerta i concorrenti dichiarano di aver preso atto ed accettato incondizionatamente tutte le condizioni previste nella documentazione di progetto e di gara, gli allegati, chiarimenti inclusi, nonché del fatto che:

- l'offerta vincolerà il concorrente per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione;

- la formulazione delle offerte non vincola in alcun modo la Stazione appaltante all'aggiudicazione, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento delle procedure di aggiudicazione;

- la Stazione appaltante rimane giuridicamente impegnata solo con la stipula del contratto e avrà in ogni caso facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza, e/o di revocare il presente disciplinare ovvero di non procedere all'affidamento dei lavori per motivi di pubblico interesse;

- le imprese concorrenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura e/o di mancata aggiudicazione, non potranno vantare diritti o pretese e ad esse non spetterà alcun rimborso, risarcimento o indennizzo, a qualsiasi titolo, né per il fatto di avere presentato offerta, né per effetto del mancato affidamento.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data: il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante sarà considerato come rinuncia tacita del concorrente alla partecipazione alla gara.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Una volta avviata la procedura di gara da parte della Stazione appaltante, il Concorrente, debitamente registrato a SATER, accede con le proprie credenziali di accesso nell'apposita sezione del sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>.

La documentazione di gara, resa disponibile sul portale, comprende la documentazione elencata al precedente paragrafo 2.1.

L'offerta è composta da n. 3 buste telematiche:

- a) una prima busta, denominata "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";
- b) una seconda busta, denominata "OFFERTA TECNICA";
- c) una terza busta, denominata "OFFERTA ECONOMICA".

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata. La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Le dichiarazioni da produrre a corredo dell'offerta dovranno essere redatte utilizzando i modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione appaltante nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre (compresi i documenti a comprova dei requisiti di partecipazione) deve essere prodotta in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana e sottoscritta digitalmente. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio, a norma del paragrafo successivo.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'art. 10 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE del presente disciplinare.

La richiesta al concorrente e la regolarizzazione avverranno attraverso il Sistema SATER ovvero (in caso di problemi tecnici della piattaforma) mediante comunicazione diretta all'indirizzo p.e.c. dichiarato nella domanda di partecipazione.

Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine -non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni- perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla Stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica e/o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

L'Operatore economico concorrente dovrà inserire sul portale SATER, nella presente busta, a pena di esclusione (fatte salvi i casi in cui è ammesso il soccorso istruttorio), la domanda di partecipazione, il DGUE e le necessarie dichiarazioni integrative, nonché la documentazione a corredo, richiesta in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Nella busta "A - Documentazione amministrativa", in particolare, dovranno essere contenuti i seguenti documenti:

- 01) Domanda di partecipazione (Modello A) ed eventuale procura;
- 02) Documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione ovvero dichiarazione conforme al Modello B;
- 03) DGUE in formato elettronico generato tramite SATER e firmato digitalmente;
- 04) dichiarazione integrativa al DGUE (Modello C);
- 05) attestazione del versamento del contributo a favore dell'ANAC;
- 06) Patto di Integrità in materia di contratti pubblici adottato dal Comune di San Lazzaro di Savena, compilato e controfirmato digitalmente per accettazione;
- 07) Disciplinare di gara e CSA-parte amministrativa rev. controfirmati per accettazione;
- 08) dichiarazione di impegno sui criteri CAM (Modello F)
- 09) documentazione per soggetti associati (eventuale);
- 10) documentazione integrativa richiesta in caso di avvalimento (eventuale) (Modello D)
- 11) attestazioni SOA (produzione documentale facoltativa)
- 12) documentazione comprovante la regolare posizione del concorrente verso gli obblighi previsti dall'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 e dal D.M. n. 132 del 18/09/2024 in materia di patente a crediti per cantieri (eventuale, per i soli concorrenti privi di attestazione SOA di categoria III o superiore).

16.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. utilizzando l'allegato Modello A, debitamente compilato e sottoscritto secondo le modalità indicate nel riquadro sottostante, nel quale il concorrente indica i propri dati identificativi (denominazione o ragione sociale, Codice fiscale, partita iva, indirizzo sede legale, ecc.) nonché la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, R.T.I., aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in R.T.I., consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (denominazione o ragione sociale, Codice fiscale, partita iva, indirizzo sede legale) ed il ruolo di ciascuna impresa partecipante (mandataria / mandante; capofila / consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il/i consorziato/i per il quale/i quali concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorra, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Modalità di sottoscrizione:

La domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni integrative sono **sottoscritte digitalmente** ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, **dal legale rappresentante (o da un suo procuratore** munito di idonei poteri rappresentativi):

- del concorrente che partecipa **in forma singola**;
- nel caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti**, della mandataria / capofila;
- nel caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti**, di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di **aggregazione di retisti**:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, del consorzio medesimo.

Il concorrente, qualora la documentazione sia sottoscritta da un procuratore, allega al Modello A, copia conforme all'originale della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri rappresentativi del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale).

16.2 Attestazione di pagamento dell'imposta di bollo

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta, del valore di € 16,00, viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice identificativo Iban: IT07Y0100003245348008120501, indicando nella causale la propria denominazione, il codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente compila il Modello B allegato, dichiarando ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i. di aver adempiuto all'obbligo dell'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione presentata, ai sensi dell'art. 3 della Tariffa del DPR 26/10/1972 n. 642, mediante acquisto di una marca da bollo da € 16,00, di cui riporta il numero seriale identificativo e scansione del relativo contrassegno in formato "pdf".

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. Le Stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/72, Allegato B e al D.Lgs. n. 117/17, art. 82.

16.3 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Il concorrente compila le parti pertinenti alla presente procedura e genera il DGUE, in formato elettronico, direttamente sul Sistema. Il DGUE presente sul SATER, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta virtuale "Documentazione amministrativa".

Il DGUE in formato elettronico deve essere presentato:

- dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore va trasmessa, unitamente al DGUE, a pena di esclusione, la relativa procura.

Il concorrente, inoltre, deve presentare il DGUE per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del presente disciplinare, e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione - che sono rese a mezzo del DGUE e del Modello C - di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning eventualmente adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

16.4 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

16.4.1 Dichiarazioni integrative al DGUE

Ciascun concorrente tenuto alla presentazione del DGUE, secondo le indicazioni sopra indicate al punto 16.3, utilizzando **il Modello C** allegato al presente disciplinare di gara, rende le dichiarazioni integrative al DGUE ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss. mm.. ii. **compilandolo in ogni parte riferibile alla propria condizione** oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, idonea dichiarazione equivalente in conformità alla legislazione dello Stato di appartenenza.

Le suddette dichiarazioni, debitamente compilate in ogni parte pertinente, dovranno essere sottoscritte dai soggetti e con le modalità individuati al punto 16.1.

16.4.2 Documentazione a corredo

Il concorrente dovrà inserire a Sistema:

- 1. Attestazione del versamento del contributo a favore dell'ANAC;**
- 2. Patto di Integrità del Comune di San Lazzaro di Savena**, allegato alla documentazione di gara, compilato e sottoscritto digitalmente per accettazione.
- 3. Copia di Bando e Disciplinare di gara e di C.S.A. - parte amministrativa rev.**, appartenenti alla documentazione di progetto, controfirmati digitalmente per accettazione;
- 4. Dichiarazione di impegno sui criteri CAM** resa su **Modello F**;
- 5. documentazione per soggetti associati di cui al paragrafo 16.4.3 (eventuale);**
- 6. in caso di ricorso all'AVVALIMENTO** (eventuale)¹:
per ciascun ausiliario, il concorrente dovrà obbligatoriamente inserire a Sistema, in allegato alla propria dichiarazione di partecipazione, tutta la documentazione prevista dall'art. 104 del Codice, e segnatamente:
 - DGUE, a firma dell'ausiliaria (redatto utilizzando il modello presente sul SATER), attestante il possesso, da parte di quest'ultima, dei requisiti di cui all'art. 94 e 95 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento e contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
 - **Modello C** – Dichiarazioni integrative al DGUE a firma dell'ausiliaria, compilato in tutte le sue parti pertinenti e compatibili con il ruolo rivestito di impresa prestatrice di avvalimento (ad eccezione del punto n. 3, relativo al subappalto);
 - dichiarazione di avvalimento dell'ausiliaria (Modello D), contenente l'espressa assunzione dell'obbligazione, verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di

1 N.B.: in caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento deve essere caricato tra i contenuti della busta tecnica.

cui è carente il concorrente e l'attestazione di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

- **contratto di avvalimento** (in formato nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti), in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 104, comma 1 del Codice, la specifica indicazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria per tutta la durata dell'esecuzione del contratto.

Le citate dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e dalle stesse possono derivare conseguenze penali di cui all'art. 76 del medesimo DPR 445/2000. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 96, comma 15 del D.Lgs. n. 36/2023 nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione appaltante esclude il concorrente. Il contratto di avvalimento deve riportare in modo esplicito compiuto ed esauriente l'oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da elencare "in modo determinato e specifico". Pertanto, il contratto di avvalimento non può sostanzarsi nell'impegno generico "a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente".

16.4.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 17.1.

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica o conforme all'originale, con indicazione delle imprese consorziate;
- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica o copia conforme di mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria per atto pubblico/scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, le parti di lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica o copia conforme, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, **a pena di esclusione**, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai singoli concorrenti consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- **a pena di esclusione**, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
 - a. l'Operatore Economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, le parti di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata autenticata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

17. CONTENUTO BUSTA "OFFERTA TECNICA"

La busta "Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, la documentazione così come individuata nell'ALLEGATO - CRITERI DI VALUTAZIONE E METODI DI CALCOLO DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA) (Prot. n. 11873/2025).

La documentazione dovrà essere caricata sulla piattaforma SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

La documentazione inserita nella busta "offerta tecnica" non dovrà contenere elementi che facciano parte dell'offerta economica o che comunque consentano di ricostruirla, pena l'esclusione dalla gara.

La documentazione (in formato .pdf o eventualmente in formato .pdf compresso) costitutivi dell'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal le-

gale rappresentante dell'impresa concorrente o da altro soggetto dotato di idonei poteri di rappresentanza.

L'assenza della sottoscrizione della documentazione (Fascicoli, eventuale contratto avvallimento, eventuale "seconda e terza copia" non è sanabile attraverso il procedimento del soccorso istruttorio.

N.B. In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, qualora sia stato già conferito il mandato, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente solo dall'impresa mandataria "in nome e per conto proprio e delle mandanti"; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE di cui alle lett. e), f), h) del comma 2 dell'art.65 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente anche dalle eventuali imprese cooptate.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 36/2023 si rimanda a quanto indicato al paragrafo 15.4.3 del disciplinare di gara.

Si rimanda al **Paragr. 1 - punto C) eventuale seconda e terza copia dell'offerta tecnica dell'ALLEGATO CRITERI DI VALUTAZIONE E METODI DI CALCOLO DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA** le modalità con cui il Concorrente dovrà:

- dichiarare se nell'offerta tecnica sono presenti o meno **elementi da secretare (mediante apposita Dichiarazione e "seconda copia")** con particolare riferimento a eventuali informazioni riservate e/o segreti tecnici e/o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, che necessitano di adeguata e puntuale tutela;
- dichiarare se nell'offerta tecnica sono presenti o meno **dati personali** (ad es. indirizzi di residenza, codici fiscali di soggetti non utili ai fini delle verifiche del possesso dei requisiti generali, ecc, anche presenti nei curricula) per i quali risulta necessario **salvaguardarne la riservatezza**.

18. CONTENUTO BUSTA "OFFERTA ECONOMICA"

L'Operatore economico concorrente dovrà inserire a Sistema l'offerta economica compilando le apposite sezioni direttamente sulla Piattaforma e sottoscrivendo il modulo d'offerta dalla stessa generato, secondo le modalità esplicitate nelle guide consultabili al sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

L'offerta economica non deve contenere riserve e/o condizione alcuna e deve essere formulata sotto forma di ribasso unico percentuale sull'importo a base di gara soggetto a ribasso.

A pena di esclusione, dovranno essere indicati a Sistema i seguenti elementi:

- a) il **ribasso percentuale** offerto da applicare all'importo dei lavori posto a base di gara (il numero massimo di decimali ammessi è fissato dal sistema; NON sono AMMESSE offerte pari o in rialzo rispetto all'importo posto a base di gara);
- b) la **stima dei propri costi aziendali² concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza** sui luoghi di lavoro di cui all'art.

2 Gli oneri di sicurezza "aziendali" sono quelli per le misure atte a prevenire il verificarsi dei rischi derivanti dall'esercizio della propria attività e vanno quantificati dall'impresa nell'offerta economica. Per costi della sicurezza "aziendali" si intendono le spese che l'impresa ritiene di sostenere, tenuto conto della propria organizzazione del lavoro e dell'offerta presentata, per l'adempimento di specifici obblighi di sicurezza sul lavoro, ai sensi degli artt. 15 e 95 T.U. Sicurezza D.Lgs. n. 81/2008 (diversi dagli oneri, non soggetti a ribasso, predeterminati e quantificati a monte nel PSC dall'Amministrazione aggiudicatrice), tra cui, a titolo esemplificativo:

➤ una quota parte degli oneri gestionali della sicurezza annui sostenuti dall'operatore economico in attuazione della normativa vigente in materia, a prescindere dai singoli appalti. Ad esempio, quota parte delle spese sostenute per la sorveglianza sanitaria o per la formazione, informazione e addestramento dei lavoratori, gestione delle emergenze, costi del Documento di valutazione dei rischi (DVR);

108, comma 9, del Codice; detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;

- c) la **stima dei costi della manodopera** per l'esecuzione della commessa, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice. Si evidenzia che i costi della manodopera predeterminati dall'Amministrazione e indicati al punto 3.2 del presente disciplinare (per l'importo di **€ 220.136,91**) non sono ribassabili.

Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che un eventuale ribasso sull'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

N.B. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale dell'offerta economica, ivi compresa la mancata indicazione dei propri "Costi della manodopera" e/o dei propri "Costi Aziendali della Sicurezza" di cui all'art. 108, comma 9, del Codice, è **causa di esclusione** dalla gara, e non è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101, comma 1 del Codice.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello sopra indicato al punto 3, inserisce **nella busta "OFFERTA ECONOMICA" il Modello E (contenente la dichiarazione di equivalenze delle tutele del diverso CCNL eventualmente applicato) e la documentazione probatoria sulla equivalenza.**

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.

L'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 16.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al punto 3 del presente disciplinare.

N.B. Qualora il concorrente sia un raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario non ancora costituito, l'offerta economica deve essere sottoscritta, da parte dei titolari/legali rappresentanti/procuratori di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/Consorzio, mentre per i raggruppamenti/Consorzi ordinari già costituiti solo dall'Impresa individuata quale capogruppo/mandataria.

La presentazione dell'offerta economica comporta l'accettazione incondizionata, da parte dei concorrenti, di tutte le condizioni previste dal presente disciplinare di gara, dallo schema di contratto, nonché dagli elaborati progettuali.

N.B.: La busta virtuale "B-OFFERTA ECONOMICA" contiene inoltre l'indicazione della stima degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice, resa dall'Operatore economico compilando ed inserendo a sistema, a corredo della propria offerta economica, l'allegato "MODELLO E - Dichiarazione costi manodopera", indicando le voci che portano alla quantificazione dei costi della manodopera. **La dichiarazione è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda (art. 16.1).**

NB: L'Operatore economico concorrente dovrà inoltre inserire a Sistema l'elenco prezzi delle migliorie proposte in sede di offerta tecnica.

L'Operatore economico concorrente dovrà inserire a Sistema l'offerta economica compilando le apposite sezioni direttamente sulla Piattaforma e sottoscrivendo il modulo d'offerta generato dal SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide accessibili al sito: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

L'offerta economica deve essere formulata sotto forma di ribasso unico percentuale sull'importo a base di gara soggetto a ribasso.

➤ le spese connesse con l'espletamento dello specifico appalto, non previsti nel Piano di sicurezza e coordinamento (PSC); ad esempio, la presenza di DPI particolari non previsti nel PSC, ovvero la formazione integrativa necessaria ai lavoratori.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento sopra indicati al punto 3.

A pena di esclusione, dovranno essere indicati a Sistema i seguenti elementi:

- a) il **ribasso percentuale** offerto da applicare all'importo dei lavori posto a base di gara (il numero massimo di decimali ammessi è fissato dal sistema; NON sono AMMESSE offerte pari o in rialzo rispetto all'importo posto a base di gara);
- b) la **stima dei propri costi aziendali³ concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza** sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108 comma 9 del Codice; detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- c) la **stima dei costi della manodopera** per l'esecuzione della commessa, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice. Si evidenzia che i costi della manodopera predeterminati dall'Amministrazione e indicati al punto 3.2 del presente disciplinare (per l'importo di **€ 220.136,91**) non sono ribassabili.

Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso sull'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

N.B. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale dell'offerta economica, ivi compresa la mancata indicazione dei propri "Costi della manodopera" e/o dei propri "Costi Aziendali della Sicurezza" di cui all'art. 108, comma 9, del Codice, è causa di esclusione dalla gara, e non è sanabile con il subprocedimento di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101, comma 1 del Codice.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato al 3 del presente disciplinare, inserisce nella busta "OFFERTA ECONOMICA" il Modello E (contenente la dichiarazione di equivalenze delle tutele del diverso CCNL eventualmente applicato) e la documentazione probatoria comprovante l'equivalenza.

L'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 16.1.

N.B. Qualora il concorrente sia un raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario non ancora costituito, l'offerta economica deve essere sottoscritta, da parte dei titolari/legali rappresentanti/procuratori di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/Consorzio, mentre per i raggruppamenti/Consorzi ordinari già costituiti solo dall'Impresa individuata quale capogruppo/mandataria.

N.B.: La busta virtuale "B - OFFERTA ECONOMICA" contiene inoltre l'indicazione della stima degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 108 comma 9 del Codice, resa dall'Operatore economico compilando ed inserendo a sistema, a corredo della propria offerta economica, **l'allegato "Modello E - Dichiarazione costi manodopera"**, indicando le voci che portano alla quantificazione dei costi della manodopera. La dichiarazione è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda (art. 16.1).

3 Gli oneri di sicurezza "aziendali" sono quelli per le misure atte a prevenire il verificarsi dei rischi derivanti dall'esercizio della propria attività e vanno quantificati dall'impresa nell'offerta economica. Per costi della sicurezza "aziendali" si intendono le spese che l'impresa ritiene di sostenere, tenuto conto della propria organizzazione del lavoro e dell'offerta presentata, per l'adempimento di specifici obblighi di sicurezza sul lavoro, ai sensi degli artt. 15 e 95 T.U. Sicurezza D.Lgs. n. 81/2008 (diversi dagli oneri, non soggetti a ribasso, predeterminati e quantificati a monte nel PSC dall'Amministrazione aggiudicatrice), tra cui, a titolo esemplificativo:

- una quota parte degli oneri gestionali della sicurezza annui sostenuti dall'operatore economico in attuazione della normativa vigente in materia, a prescindere dai singoli appalti. Ad esempio, quota parte delle spese sostenute per la sorveglianza sanitaria o per la formazione, informazione e addestramento dei lavoratori, gestione delle emergenze, costi del Documento di valutazione dei rischi (DVR);
- le spese connesse con l'espletamento dello specifico appalto, non previsti nel Piano di sicurezza e coordinamento (PSC); ad esempio, la presenza di DPI particolari non previsti nel PSC, ovvero la formazione integrativa necessaria ai lavoratori.

NB: L'Operatore economico concorrente dovrà inoltre inserire a Sistema l'Elenco Prezzi delle migliori proposte in sede di offerta tecnica.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 50, comma 4, e 108 comma 2 lett. e) del Codice.

I punteggi saranno attribuiti da una Commissione nominata dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 93 del Codice, sulla base dei criteri di valutazione, il metodo, i criteri e le formule esplicitate nell'**ALLEGATO CRITERI DI VALUTAZIONE E METODI DI CALCOLO DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA.**

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	85
Offerta economica	15
TOTALE	100

AGGIUDICAZIONE: sarà considerata offerta economicamente più vantaggiosa quella che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, risultante dalla sommatoria dei punti attribuiti dalla valutazione dell'offerta tecnica e dalla valutazione dell'offerta economica. L'appalto sarà, pertanto, aggiudicato a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo (offerta tecnica + offerta economica).

È facoltà dell'Amministrazione procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui venga presentata una sola offerta, purché ritenuta congrua e conveniente.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settori cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine è richiesta loro, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione, resa in forma di autocertificazione, attestante l'insussistenza di conflitti di interesse e/o di cause di incompatibilità previste dalla legge, e di accettazione dell'incarico.

La Commissione giudicatrice può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni, è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, se necessario, fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016), aggiornata al D.Lgs. n. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017.

Il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice ed i curricula dei componenti, sono pubblicati sul sito istituzionale della Stazione appaltante, sezione "amministrazione trasparente", e sul SATER.

21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione le offerte sono definitivamente acquisite dal Sistema SATER, il quale ne garantisce l'immodificabilità dei contenuti, l'insostituibilità e la conservazione in modo segreto, riservato e sicuro.

Le sedute di gara saranno effettuate esclusivamente tramite la Piattaforma telematica SATER: ogni concorrente potrà partecipare alla seduta svolta in modalità

virtuale collegandosi da remoto al Sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della Piattaforma, accessibili al seguente indirizzo: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

Il principio di pubblicità delle sedute è rapportato alle peculiarità e specificità della gestione telematica della gara, che garantisce non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato (ex multis Cons. Stato, sez. V, 21/11/2017, n. 5388).

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno 23/04/2025, alle ore 9:00.

La presente vale, quindi, anche quale convocazione a detta seduta, la quale si svolgerà esclusivamente in modalità telematica ed alla quale le ditte interessate potranno partecipare esclusivamente collegandosi alla Piattaforma con le modalità sopra indicate.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata al primo giorno seguente lavorativo, ore 10.00 oppure alla diversa data ed orario che saranno comunicati ai concorrenti mediante il Sistema almeno il giorno prima della data fissata.

Parimenti, data ed orario di svolgimento delle successive sedute saranno comunicati ai concorrenti a mezzo del Sistema sempre almeno il giorno prima della data fissata.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

I verbali delle operazioni svolte in seduta pubblica saranno pubblicati sulla piattaforma telematica SATER, nonché sul Profilo del committente, sezione Amministrazione trasparente.

Ai sensi dell'art. 107, comma 3 del Codice la Stazione appaltante si avvale della facoltà di procedere **con la modalità dell'inversione procedimentale**, per cui le offerte tecniche ed economiche saranno esaminate prima di procedere alla verifica della documentazione amministrativa.

L'Autorità responsabile della procedura di gara si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara o di modificare le date, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo. Le sedute di gara possono essere sospese o aggiornate.

Alla prima seduta pubblica il Seggio di Gara procederà nel modo che segue sulla Piattaforma telematica SATER:

- utilizzo del comando "*Apertura Buste*", con riferimento a tutte le buste amministrative pervenute, e mera acquisizione telematica dei relativi contenuti;
- attribuzione dell'esito di "*Ammesso con riserva*" a ciascun offerente;
- chiusura della fase di "*Valutazione Amministrativa*", redazione di verbale delle operazioni svolte ed avvio delle fasi successive, come di seguito descritte.

22. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

In seguito alla chiusura della fase di "*Valutazione Amministrativa*", la Commissione giudicatrice procederà in seduta pubblica con l'apertura delle buste pervenute, concernenti le OFFERTE TECNICHE caricate a Sistema, all'acquisizione del relativo contenuto ed alla verifica della presenza di tutti i documenti richiesti dal presente disciplinare e/o dall'Allegato "*Criteri di valutazione e metodi di calcolo dell'offerta tecnica ed economica*", a pena di esclusione.

In una o più sedute riservate successive la Commissione giudicatrice procederà ad esaminare e valutare le offerte tecniche di tutti i concorrenti ammessi con riserva, ed

all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando le metodologie, i criteri e le formule indicati nell'**ALLEGATO-CRITERI DI VALUTAZIONE E METODI DI CALCOLO DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA**.

La Stazione appaltante, in qualsiasi momento della gara può chiedere agli offerenti chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato, nonché tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine perentorio all'uopo assegnato. I chiarimenti resi dall'operatore economico, in ogni caso, non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Qualora si accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente o sono imputabili ad un unico centro decisionale, il Presidente della Commissione **procede ad escludere** i concorrenti per i quali è accertata tale condizione.

Qualora in base alla valutazione effettuata dalla Commissione risulti che uno o più concorrenti non raggiungano, con riferimento all'offerta tecnica nel suo complesso, prima della riparametrazione, **il punteggio minimo di 40 punti sugli 85 massimi assegnabili (c.d. soglia di sbarramento tecnico)**, gli stessi non verranno ammessi alla successiva fase di apertura e valutazione dell'offerta economica.

La Commissione procederà poi, al di fuori della Piattaforma, alla riparametrazione dei punteggi assegnati ai soli concorrenti ammessi, secondo quanto indicato nell'**ALLEGATO - CRITERI DI VALUTAZIONE E METODI DI CALCOLO DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA**.

In successiva seduta pubblica virtuale, il Presidente, alla presenza della Commissione giudicatrice, disporrà l'inserimento a Sistema e darà lettura dei punteggi già riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche, formalizzando la graduatoria provvisoria, darà atto di eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti (ad esempio per mancato superamento della soglia di sbarramento tecnico, ecc.), disponendo di procedere alle rituali comunicazioni di legge.

La Commissione renderà visibile ai concorrenti, con le modalità di cui alla Piattaforma Sater:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

In caso di eventuali difformità tra i punteggi riparametrati, come calcolati dalla Commissione secondo le vincolanti prescrizioni di cui all'**ALLEGATO - CRITERI DI VALUTAZIONE E METODI DI CALCOLO DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA**, e le risultanze calcolate in automatico dalla Piattaforma (ad esempio dovute a problemi tecnici o ad eventuali errori materiali in fase di caricamento ed impostazione della procedura sulla Piattaforma) i primi saranno sempre considerati prevalenti e gli unici rilevanti ai fini del prosieguo delle operazioni di gara. In tal caso, qualora si renda necessario conformare impostazioni e risultanze della Piattaforma eventualmente non coerenti con i risultati dell'applicazione della *lex specialis*, il Presidente della Commissione rinverrà la seduta pubblica, in attesa dell'intervento dell'assistenza tecnica di Intercent-ER.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, **la Commissione procederà allo sblocco e all'apertura delle OFFERTE ECONOMICHE dei soli concorrenti ammessi**, e con la relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte nell'**ALLEGATO - CRITERI DI VALUTAZIONE E METODI DI CALCOLO DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA**.

La Stazione appaltante procederà successivamente, mediante l'apposita funzionalità della piattaforma, al calcolo dei relativi punteggi, secondo la formula indicata nel suddetto **Allegato**; infine il Sistema sommerà i punteggi tecnici ed economici attribuiti, individuando l'unico parametro numerico finale complessivo per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 108, comma 8 del Codice.

Si specifica che nel calcolo dei coefficienti e dei punteggi dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, per ogni criterio di valutazione, sarà adottato un numero di cifre decimali pari a 2 (due), arrotondando la seconda cifra decimale all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

In caso di parità del punteggio complessivo tra due o più offerte, si individuerà come migliore offerente il concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio sugli elementi qualitativi. In caso di ulteriore parità del punteggio degli elementi qualitativi, si individuerà come migliore offerente il concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio nel Criterio che presenta il punteggio massimo maggiore.

La Commissione giudicatrice renderà visibile ai concorrenti sul Sistema SATER i ribassi offerti ed i relativi punteggi rispettivamente assegnati.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria provvisoria e procede ai sensi di quanto previsto al successivo punto 23 (verifica di anomalia delle offerte).

La Commissione procederà a verificare se vi siano offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 110 del Codice, con riferimento ai punteggi attribuiti antecedentemente alla riparametrazione, fatta salva la possibilità di verificare ogni altra offerta che appaia anormalmente bassa; in tale caso la Commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 23.

In qualsiasi fase delle operazioni di gara le offerte sono escluse al ricorrere dei seguenti casi:

- a) mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste virtuali amministrativa e/o tecnica;
- b) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative ovvero ritenute inammissibili ai sensi dell'art. 70, comma 4, del Codice (ad esempio in quanto non conformi ai documenti di gara -ivi comprese le specifiche tecniche-, considerate anormalmente basse o presentate da offerenti privi della qualificazione necessaria o in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione);
- c) mancato superamento della soglia di sbarramento stabilita per l'offerta tecnica;
- d) inammissibilità in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato che le offerte sono formulate in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.

In tali casi la Stazione appaltante procederà alle rituali comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1, lett. d) del Codice (Comunicazione di esclusione).

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Quando il numero delle offerte ammesse sia pari o superiori a tre, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal Disciplinare di gara.

La Stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base ai criteri riportati nell'**Allegato – Criteri di valutazione e metodi di calcolo dell'offerta tecnica ed economica**, appaia anormalmente bassa.

Qualora l'operatore economico dichiari di **applicare un contratto collettivo diverso da quello/i sopra individuato/i**, la dichiarazione di equivalenza delle tutele sarà verificata con le modalità di cui all'articolo 110 del Codice.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della Commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. In ogni caso di offerta ritenuta anormalmente bassa il RUP richiede al concorrente

di presentare spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale: a tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Qualora l'offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino a individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. La Stazione appaltante esclude le offerte che, in base all'esame risultino nel complesso inaffidabili.

24. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ED AGGIUDICAZIONE

Sarà considerata **offerta economicamente più vantaggiosa** quella che avrà ottenuto il maggior punteggio risultante dalla sommatoria dei punti attribuiti dalla valutazione dell'offerta tecnica e dalla valutazione dell'offerta economica.

All'esito delle fasi di APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE ed eventualmente di VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE, il Seggio di gara / Commissione, secondo il **procedimento di inversione procedimentale**, procederà in seduta pubblica a:

- aprire la busta amministrativa pervenuta dal concorrente risultato al primo posto della graduatoria stilata dalla piattaforma Sater, per aver conseguito il maggior punteggio complessivo (offerta tecnica + offerta economica);
- esaminare la documentazione amministrativa pervenuta, verificandone completezza e conformità rispetto alle prescrizioni contenute nel disciplinare;
- attivare l'eventuale subprocedimento di soccorso istruttorio, al ricorrere dei relativi presupposti previsti dall'art. 101 del Codice;
- disporre l'eventuale ammissione / esclusione del concorrente e procedere con le conseguenti comunicazioni e le modalità rispettivamente previste dalla legge.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Al termine delle operazioni il Presidente della Commissione **formalizzerà la graduatoria definitiva** e formulerà **proposta di aggiudicazione** del contratto **in favore del concorrente che avrà presentato la migliore offerta (non anomala) e risulterà ammesso all'esito della verifica della documentazione amministrativa.**

Qualora in esito alla verifica della documentazione amministrativa e/o in esito al soccorso istruttorio si dovesse procedere alla esclusione del concorrente verificato, non si dovrà procedere al ricalcolo delle medie nella procedura ed a quello della soglia di anomalia delle offerte (divieto di regressione procedimentale).

Nel caso in cui nessuna offerta sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice la Stazione Appaltante si riserva di decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere con l'aggiudicazione, dandone comunicazione ai partecipanti alla procedura.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua.

Il RUP, laddove non effettuato in sede di verifica di congruità dell'offerta, provvede a verificare:

-l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla Stazione appaltante;

-l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

La verifica sul possesso dei requisiti generali e speciali verrà effettuata, ai sensi dell'art. 99 del Codice, sull'offerente cui la Stazione appaltante ha deciso di aggiudicare il contratto, attraverso la consultazione del FVOE, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

In caso di comprovato malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'art. 24, **decorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione**, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 99 del Codice. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti.

Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la Stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

Non si procede ad aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfi gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, all'incameramento della garanzia provvisoria (se e come prestata) ed a tutti i correlati adempimenti di legge previsti in tal caso.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

25. STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 50, comma 6, del Codice, dopo la verifica -con esito positivo- dei requisiti dell'aggiudicatario la Stazione appaltante **può procedere, alla consegna anticipata** dei lavori a seguito dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione, anche nelle more della stipulazione formale del contratto; in tal caso si applica l'art. 3, comma 9, dell'allegato al Codice II.14. ed il R.U.P. autorizza il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori, con contestuale redazione dell'apposito verbale; il direttore dei lavori indica espressamente, sul verbale di consegna le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Il contratto è stipulato **entro 30 giorni dall'aggiudicazione**, ai sensi degli artt. 18 e 55 del D.Lgs 36/2023. A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipula del contratto d'appalto.

La stipula del contratto è subordinata all'esito positivo delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-*bis*, e 89 e dall'art. 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, si potrà procedere alla stipula del contratto, sotto condizione risolutiva, come previsto per legge, anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

L'Amministrazione si riserva di richiedere all'aggiudicatario la produzione di ulteriori certificazioni e/o documenti e/o autocertificazioni, per la verifica della sussistenza dei requisiti necessari ai fini della stipula del contratto.

Dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto la ditta aggiudicataria dovrà, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, presentare tutti i documenti necessari alla stipula del contratto, nei tempi (comunque non superiori a 10 giorni dalla richiesta) e secondo le modalità richieste dal competente organo della Stazione appaltante; in particolare, la ditta aggiudicataria dovrà:

- fornire prova documentale di tutti i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara, per quanto di sua competenza, nei termini all'uopo assegnati;
- costituire e presentare la **garanzia definitiva, pari al 5% dell'importo contrattuale di aggiudicazione**, secondo le misure e le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 53, comma 4, e 117 del Codice); si applica la disciplina prevista all'art 31 "Garanzia definitiva sotto soglia UE" del C.S.A. ed all'art. 117, in combinato disposto con l'art. 53, comma 4, del Codice;
- presentare le **polizze assicurative di cui all'art. 117, comma 10, D.Lgs. 36/2023, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 33 (Assicurazioni a carico dell'impresa) del C.S.A., in conformità allo Schema tipo di cui al D.M. 193/2022** e che prevedano le condizioni ed i massimali minimi ivi specificati: si precisa che le polizze che verranno presentate dovranno essere accettate dalla Stazione appaltante prima della stipula del contratto;
- nel caso di aggiudicazione ad ATI (non già costituite), presentare la scrittura privata autenticata di cui all'art. 68, commi 5 e 6, del Codice;
- versare l'importo che sarà quantificato con apposita richiesta della Stazione appaltante, a titolo di **spese contrattuali**, di registrazione ed accessorie, bolli etc. a carico dell'appaltatore;
- **sottoscrivere il contratto** nel giorno e nell'ora che verranno resi noti con comunicazione scritta, salvo impedimenti oggettivi, con avvertenza che in caso contrario la Stazione appaltante potrà procedere alla dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione, all'escussione della garanzia provvisoria e all'affidamento dei lavori al concorrente che segue nella graduatoria.

L'aggiudicatario si impegna ad iniziare i lavori oggetto del contratto oggetto di affidamento anche in pendenza della stipula del contratto, laddove richiesto dalla Stazione appaltante, come sopra previsto.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa, a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 124, comma 1, del Codice la Stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, se tecnicamente possibile. La Stazione appaltante indica in tal caso, le motivazioni per le quali il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato (art. 9 - Fallimento dell'appal-

tatore C.S.A.). Detto affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni subcontratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.

Per tutto quanto non previsto dal presente Disciplinare si rinvia alla disciplina di cui al D.Lgs. 36/2023, alla Legge n. 241/90 e ss.mm.ii ed al Codice Civile.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il Codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. 16/04/2013 n. 62 e nel Codice di comportamento adottato dall'Ente committente con Delibera di Giunta n. 4 del 2014 e successivamente aggiornato con Delibera di Giunta n. 20 del 7/2/2019 e con Delibera di G.C. n. 70 del 19/04/2023, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione appaltante al seguente link ipertestuale [Atti generali - Comune di San Lazzaro di Savena](#) e si impegna, in caso di aggiudicazione dell'appalto, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto applicabile e compatibile, il suddetto Codice pena la risoluzione del contratto.

28. DISCIPLINA DELL'ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'organo competente in merito a controversie sullo svolgimento della procedura di gara è il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna (Via D'Azeglio n. 54, 40123 Bologna, Tel. 051/42.93.101, <http://www.giustizia-amministrativa.it>).

Per le controversie derivanti dal contratto è competente in via esclusiva il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti. Il collegio è costituito da tre membri.

30. DURATA DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 2-bis, L. n. 241/1990 e 17, comma 3, ed allegato I.3, comma 1, lett. a), del Codice, dovendosi applicare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, basato sul miglior rapporto qualità prezzo, e trattandosi di procedura aperta, il termine di conclusione del procedimento in oggetto è fissato in **9 mesi** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione.

31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice della Privacy" e del Regolamento UE n. 679/2016, si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura in oggetto.

L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara.

I dati raccolti saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno registrati, organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei.

Agli interessati sono riconosciuti tutti i diritti indicati dal D.Lgs. n. 196/2003.

La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge e di regolamento.

L'accertamento delle informazioni fornite potrà consistere anche nel trattamento di dati giudiziari, ai fini della verifica dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, e tenuto conto del disposto di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 (rilevante interesse generale).

Finalità e modalità del trattamento

Il Comune di San Lazzaro di Savena, titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamente conferiti, esclusivamente per finalità istituzionali, e pertanto non è necessaria l'acquisizione del consenso dell'operatore economico partecipante alla procedura in oggetto. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. prevede l'obbligo per l'Autorità responsabile della gara e per l'ente committente di acquisire i dati inerenti la partecipazione alle procedure di gara ed i conseguenti atti (ammissione, esclusione, aggiudicazione, stipulazione).

Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.

I dati personali verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati (finalità istituzionali).

Informativa

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, in riferimento al procedi-

mento instaurato dalla presente gara, si informa che:

a) le finalità e modalità di trattamento dei dati dichiarati sono esclusivamente volte allo svolgimento dell'istruttoria ed all'instaurazione del procedimento di aggiudicazione della gara;

b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria: l'eventuale rifiuto del conferimento dei dati richiesti, da parte dell'interessato, ne comporta l'esclusione dalla gara;

c) i soggetti o le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati inerenti le offerte presentate sono:

o il personale delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento, individuate dalla normativa vigente;

o i concorrenti che partecipano alla gara

o ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90 e succ. modif. ed integrazioni.

Diritti del cittadino/interessato

Agli interessati sono riconosciuti tutti i diritti indicati dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal GDPR. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge e di regolamento.

Il cittadino/L'interessato avrà in qualsiasi momento piena facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente; potrà far valere i propri diritti rivolgendosi al Comune di San Lazzaro di Savena, scrivendo all'indirizzo comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it

I diritti del cittadino/dell'interessato sono quelli previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Il Responsabile della protezione dei dati è l'Avv. Silvia Stefanelli del foro di Bologna, con studio in via Azzo Gardino n. 8/A, 40122 Bologna, come previsto dall'articolo 37 co. 1 lett. b) del regolamento europeo 2016/679/UE.

Il cittadino/L'interessato può:

- ricevere conferma dell'esistenza dei dati suoi personali e richiedere l'accesso al loro contenuto
- chiedere di aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali
- chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei suoi dati trattati in violazione di legge
- chiedere la limitazione del trattamento
- opporsi per motivi legittimi al trattamento

Il Responsabile procedura di gara

Ing. Giuseppe Colarossi
(documento firmato digitalmente)